



CIRCOLARE N.19 – 25 NOVEMBRE 2022

Il regolamento "PRODUZIONI AUDIOVISIVE, ACCESSO ALLO STADIO E DISCIPLINA DELLE INTERVISTE" (di seguito il "Regolamento"), pubblicato con la presente Circolare, disciplina:

- lo svolgimento di alcune attività all'interno degli stadi e i compiti dei soggetti delegati dalla Lega Pro e dai club (Capo I);
- l'accesso agli stadi e le modalità per scaricare le immagini dalla "piattaforma highlights" ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, radiofonica e via Internet (Capo II);
- l'accesso agli stadi da parte dei licenziatari di diritti audiovisivi ai fini dell'esercizio dei predetti diritti (Capo III);
- l'effettuazione delle interviste a giocatori e tesserati dei club, all'interno dell'impianto sportivo, nelle fasi di pre-gara, intervallo di gara e post-gara (Capo IV);
- l'accesso agli stadi dei fotografi e le modalità di esercizio delle relative attività (Capo V);
- lo sfruttamento dei diritti audiovisivi di natura secondaria da parte dei club (Capo VI);
- lo sfruttamento dei diritti audiovisivi relativi al campionato Primavera 3 e 4 (Capo VIII).

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione della presente Circolare e, pertanto, da tale data tutti gli operatori saranno tenuti al rispetto delle disposizioni ivi contenute.

Tuttavia, gli operatori della comunicazione in possesso del nulla-osta rilasciato per la precedente stagione sportiva potranno continuare ad accedere agli impianti per l'esercizio del diritto di cronaca sino al termine ultimo del 13 dicembre 2022. Da tale data, tutti gli operatori della comunicazione dovranno acquisire il nulla osta, ai sensi del vigente Regolamento, per la stagione sportiva 2022/2023.

Il Regolamento potrà essere successivamente oggetto di modifiche in ragione delle necessità/esigenze, anche per far fronte a situazioni di emergenza, che si potranno manifestare nel periodo di disputa delle competizioni; in ogni caso, le modifiche non potranno pregiudicare i diritti di licenza già acquisiti e l'esercizio del diritto di cronaca come disciplinato dalle disposizioni normative e regolamentari delle Autorità competenti, della FIGC e della Lega Pro.

Publicato in Firenze il 25 Novembre 2022

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli



**REGOLAMENTO: PRODUZIONI
AUDIOVISIVE, ACCESSO ALLO STADIO E
DISCIPLINA DELLE INTERVISTE**

Stagione Sportiva 2022-2023

INDICE

CAPO I: IL REGOLAMENTO E I SOGGETTI DELEGATI DALLA LEGA PRO E DAI CLUB 1

SEZIONE 1: OGGETTO E DEFINIZIONI	1
SEZIONE 2: IL DELEGATO DELLA LEGA PRO	5
SEZIONE 3: IL DELEGATO DEL CLUB	5

CAPO II: ACCESSO AGLI STADI E MODALITA' PER SCARICARE IMMAGINI DALLA PIATTAFORMA HIGHLIGHTS AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA 7

SEZIONE 1: TITOLI PER ACCEDERE ALL'INTERNO DEGLI STADI PER GLI OPERATORI DELL'INFORMAZIONE	7
SEZIONE 2: IL NULLA OSTA E GLI ADEMPIMENTI PER IL RILASCIO	7
SEZIONE 3: L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL CLUB PER L'ACCESSO ALL'INTERNO DELLO STADIO	10
SEZIONE 4: MODALITA' PER SCARICARE LE IMMAGINI DALLA PIATTAFORMA HIGHLIGHTS	12
SEZIONE 5: MODALITA' OPERATIVE PER L'ACCESSO AGLI STADI	13
SEZIONE 6: DIVIETI IMPOSTI ALL'OPERATORE DELL'INFORMAZIONE E SANZIONI	14
SEZIONE 7: RESPONSABILITA' E DOVERI DELLA SOCIETA' SPORTIVA: L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA	17

CAPO III: ACCESSO AGLI STADI DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI 18

SEZIONE 1: TITOLI PER ACCEDERE ALL'INTERNO DEGLI STADI	18
SEZIONE 2: DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE	18

CAPO IV: LE INTERVISTE 20

SEZIONE 1: IN GENERALE	20
SEZIONE 2: INTERVISTE NELLA FASE DEL PRE-GARA	21
SEZIONE 3: INTERVISTE DURANTE L'INTERVALLO DELLA GARA	21
SEZIONE 4: INTERVISTE NEL POST GARA	22

CAPO V: I FOTOGRAFI	24
SEZIONE 1: ACCREDITO DEL FOTOGRAFO	24
SEZIONE 2: MODALITA' DI RILASCIO DELL'ACCREDITO	24
SEZIONE 3: FOTOGRAFO UFFICIALE DEL CLUB	25
SEZIONE 4: ACCESSO E NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLO STADIO	25
<u>CAPO VI: ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI DI NATURA SECONDARIA DA PARTE DEI CLUB. LA PRODUZIONE</u>	<u>28</u>
SEZIONE 1: IN GENERALE	28
SEZIONE 2: AUTORIZZAZIONE DELLA LEGA PRO E ATTIVITÀ CONSENTITE	28
SEZIONE 3: VIDEOMAKER DEI CLUB	30
SEZIONE 4: ULTERIORI ADEMPIMENTI DEI CLUB	31
SEZIONE 5: LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA	31
<u>CAPO VII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA</u>	<u>34</u>
<u>CAPO VIII: DISPOSIZIONI RELATIVE AL CAMPIONATO PRIMAVERA</u>	<u>35</u>
ALLEGATI:	
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	

CAPO I: IL REGOLAMENTO E I SOGGETTI DELEGATI DALLA LEGA PRO E DAI CLUB

Sezione 1: OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento, destinato agli operatori della comunicazione, agli operatori dell'informazione, ai fotografi, agli operatori del canale SerieCTV e ai licenziatari dei diritti audiovisivi, disciplina (i) l'esercizio del diritto di cronaca televisiva, radiofonica e via internet, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo n. 9/2008, delle delibere A.G.COM. n. 405/09/CONS e 406/09/CONS del 17 luglio 2009, come successivamente modificate ed integrate dalle delibere A.G.COM. n. 599/13/CONS e n. 600/13/CONS del 28 ottobre 2013, (ii) l'accesso agli stadi per l'effettuazione delle interviste a giocatori e tesserati dei club nelle fasi di pre-gara, intervallo di gara e post-gara. Il Regolamento disciplina, inoltre, lo sfruttamento dei diritti audiovisivi di natura secondaria da parte dei club e la relativa, ed eventuale, attività di produzione audiovisiva.

2. Ai fini del presente Regolamento trovano applicazione le seguenti definizioni, in parte riprese dal Decreto Legislativo n. 9/2008:

DEFINIZIONI	
AGCOM	È l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Area di Bordocampo	È l'area immediatamente circostante il Campo di Gioco ed interna al Recinto di Gioco.
Autorizzazione del Club	È il titolo necessario, congiuntamente al Nulla Osta, al fine di accedere allo Stadio per l'esercizio del diritto di cronaca.
Bordocampista	È il giornalista cui è consentito di stazionare ai bordi del Campo di Gioco, ma non al suo interno, nell'area compresa fra le due panchine o esternamente alle stesse, per effettuare interventi di cronaca durante la Gara.

Campo di Gioco	È il terreno di gioco dove viene disputata la Gara, così come individuato nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nell'allegato dei "Criteri Infrastrutturali" del Sistema Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato di Serie C.
Canale Serie C Tv	È il canale tematico della Lega Pro.
Canale Tematico del Club	È il canale tematico ufficiale, come definito nel Decreto, di proprietà di un Club.
Club Ospitante o Club Organizzatore dell'Evento	È la società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell'organizzazione dell'Evento disputato nello Stadio di cui essa ha la disponibilità.
Competizioni	Sono le competizioni organizzate dalla Lega Pro: Campionato di Serie C, comprensivo delle fasi di Play Off e Playoff, Coppa Italia di Serie C e Supercoppa di Serie C.
Decreto	È il Decreto Legislativo n. 9 del 9 gennaio 2008.
Delegato del Club	È il soggetto incaricato da ciascun Club che disputa una gara per le relazioni con gli Operatori dell'Informazione al fine di prestare assistenza ai giornalisti e al personale dei predetti Operatori e coordinarne le relative attività prima, durante e dopo l'Evento. Il Club è tenuto a comunicare alla Lega Pro il nominativo ed i recapiti del Delegato entro 7 giorni dall'inizio del Campionato di Serie C, ovvero entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente alla Lega Pro e, comunque, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.
Delegato della Lega Pro	È il soggetto nominato dalla Lega Pro per coordinare e supervisionare, in qualità di rappresentante della stessa, tutte le attività che si svolgono all'interno dello Stadio, con particolare riferimento alla produzione media degli Eventi nel rispetto del Regolamento e delle normative vigenti.
Diritti Audiovisivi	Sono i diritti audiovisivi, così come definiti nel Decreto, relativi alle Competizioni organizzate dalla Lega Pro.
Diritti Audiovisivi di natura primaria	Sono i diritti di prima messa in onda, così come definiti nel Decreto, relativi alle Competizioni organizzate dalla Lega Pro.
Diritti Audiovisivi di natura secondaria	Sono i Diritti Audiovisivi residuali rispetto ai Diritti Audiovisivi di natura primaria, relativi alle Competizioni organizzate dalla Lega Pro, esercitabili dai Club in conformità alle previsioni del Capo VI.
Evento/i	È il singolo evento delle Competizioni di cui fanno parte la Gara, nonché le fasi del Pre-Gara, Intervallo e Post-Gara.
FIGC	È la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Gara	È l'evento agonistico, cioè la partita di calcio che decorre dal fischio iniziale e termina con il fischio finale.
Immagini Correlate	Sono, ai sensi del Decreto, le immagini riprese all'interno dello Stadio prima e dopo l'Evento, comprese le immagini degli accadimenti sportivi e delle Interviste negli spazi al di fuori della Zona di Attività Sportiva, in sala stampa, in area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al Campo di Gioco, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmati anche nel corso dell'Evento.
Immagini Salienti	Sono, ai sensi del Decreto, le immagini salienti dell'Evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di giuoco in grafica.
Intervista	Ciascuna intervista a tesserati dei Club o altri soggetti indicati nel Regolamento realizzabile negli spazi e secondo le modalità previste da ciascun Pacchetto licenziato dalla Lega Pro e dal Regolamento, e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Nulla Osta	È l'autorizzazione concessa dalla Lega Pro, con validità per l'intera Stagione Sportiva, necessaria, congiuntamente all'Autorizzazione del Club, al fine di accedere allo Stadio per l'esercizio del diritto di cronaca.
Operatore/i della Comunicazione	Sono tutti gli Operatori che hanno acquisito il diritto di trasmettere le immagini degli Eventi in forza di contratti di licenza con la Lega Pro.
Operatore/i dell'Informazione	Sono tutti gli operatori media (compresi gli Operatori della Comunicazione), carta stampata, televisione, radio, Internet ed altri mezzi di diffusione, agenzie fotografiche, agenzie stampa, presso cui lavorano soggetti in possesso della tessera professionale di iscrizione all'Ordine dei giornalisti, e cioè i giornalisti della carta stampata, i giornalisti radio-televisivi, i giornalisti di siti internet. Sono inclusi eventuali operatori cinematografici. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, rientrano nell'ambito della presente definizione anche i fotografi.
Pacchetto	È uno dei pacchetti di Diritti Audiovisivi offerti al mercato dalla Lega Pro per la Stagione Sportiva di riferimento.
Pacchetto Nazionale	È il pacchetto di diritti audiovisivi commercializzato dalla Lega Pro relativo alle gare della Stagione Sportiva di riferimento e avente ad oggetto, fra gli altri, il diritto di trasmettere la Diretta di talune Gare sul territorio nazionale.
Pacchetto dirette in pay	È il pacchetto di diritti audiovisivi commercializzato dalla Lega Pro relativo alle gare della Stagione Sportiva di riferimento e avente ad oggetto, fra gli altri, il diritto di trasmettere la Diretta in modalità pay di talune Gare, ovvero la diretta di estratti di alcune gare all'interno di un medesimo programma, sul territorio nazionale.
Piattaforma Highlights	È la piattaforma messa a disposizione dalla Lega Pro agli Operatori dell'Informazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Decreto, per la sola

	acquisizione delle Immagini Salienti, previo rimborso costi di produzione.
Produttore	È il soggetto che, a propri oneri, costi e responsabilità, svolge le diverse fasi della Produzione Audiovisiva ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto.
Produzione Audiovisiva (o Produzione)	È l'attività costituita da tutte le fasi e da tutte le attività della produzione audiovisiva dell'Evento.
Segnale	È il segnale audiovisivo contenente le immagini delle telecamere che riprendono gli Eventi.
Recinto di Gioco	È costituito, ai sensi del Regolamento del Giuoco del Calcio, dal Campo di Gioco, dal campo per destinazione, dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione.
Regolamento	Il presente Regolamento, inclusi gli allegati e i documenti ad esso collegati.
Stadio	È l'impianto sportivo dove viene disputato l'Evento.
Stagione Sportiva	È il periodo determinato dai regolamenti sportivi e, di regola, intercorrente tra il 01 luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo.
Videomaker	È il soggetto incaricato dal Club per l'effettuazione di riprese e la realizzazione di videoclip delle Gare dallo stesso disputate.
Web Cronaca	È la cronaca testuale play-by-play scritta a video in tempo reale della Gara.

3. Qualora dovessero manifestarsi esigenze particolari nel corso della Stagione Sportiva, in particolare durante la disputa dei Play Off e dei Play Out, la Lega Pro avrà facoltà di modificare e/o integrare il presente Regolamento a condizione di non recare pregiudizio ai diritti già acquisiti dai terzi. Le modifiche saranno pubblicate sul sito internet www.lega-pro.com e debbono intendersi applicabili dal momento della pubblicazione.

Le attività disciplinate dal presente Regolamento si intendono subordinate al puntuale rispetto, da parte di tutti i soggetti del settore, di eventuali protocolli sanitari adottati dalla FIGC in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di ogni loro successivo aggiornamento e interpretazione ufficiale, anche fornita dalla Lega Pro (di seguito "Protocollo FIGC"), così come al puntuale rispetto delle disposizioni delle autorità o organismi statali, regionali o internazionali, autorità giudiziarie o amministrative, autorità sportive, nazionali o internazionali o altre autorità competenti (congiuntamente "Misure Covid").

Gli operatori del settore (Operatori della Comunicazione, Operatori dell'Informazione, fotografi e ogni altro soggetto vincolato al rispetto del presente Regolamento) prendono pertanto atto e accettano che, in virtù della eccezionalità della situazione derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le disposizioni del predetto Regolamento potrebbero subire variazioni anche nel corso della Stagione Sportiva in ragione del necessario rispetto delle Misure Covid e che pertanto talune attività potrebbero essere loro successivamente precluse e/o limitate.

Ai fini dell'ottimizzazione delle attività disciplinate dal Regolamento, sono previste due figure di riferimento: da un lato, il Delegato della Lega Pro, che ha il compito di supervisionare tutte le attività audiovisive che si svolgono all'interno dello Stadio e di rappresentare la Lega Pro in tali dinamiche (successiva Sezione 2) e, dall'altro lato, il Delegato del Club che, per le attività disciplinate dal Regolamento, è il punto di riferimento in loco per gli Operatori della Comunicazione, per gli Operatori dell'Informazione, per il Produttore e per la Lega Pro (successiva Sezione 3).

Sezione 2: IL DELEGATO DELLA LEGA PRO

4. Il Delegato della Lega Pro esercita le funzioni previste dal "Codice di comportamento e delle funzioni del delegato della Lega Pro". In aggiunta, per quanto rileva ai fini del Regolamento, coopera con il Delegato del Club nell'espletamento delle attività volte ad assicurare l'ottimale riuscita della Produzione Audiovisiva, fornendo assistenza al Produttore e agli Operatori della Comunicazione, nonché sorvegliando sull'attività degli stessi, degli Operatori dell'Informazione e dei Fotografi.

5. Il Delegato della Lega Pro ha diritto ad accedere al Recinto di Gioco per l'espletamento delle attività di sua competenza.

Sezione 3: IL DELEGATO DEL CLUB

6. Il Delegato del Club è il soggetto che ha il diritto ad accedere al Recinto di Gioco e agli spogliatoi nelle fasi di Pre-Gara, Intervallo e Post-Gara per l'espletamento delle attività di sua competenza.

7. Il Delegato del Club deve essere reperibile, salvo casi eccezionali, tramite telefono cellulare, anche oltre i normali orari d'ufficio, in quanto lo stesso ha il compito di agevolare i rapporti con, e consentire l'accesso agli Operatori dell'Informazione, agli Operatori della Comunicazione e ai fotografi, fornendo loro assistenza e supporto. In particolare, nelle Gare casalinghe, il Delegato

del Club Ospitante deve essere disponibile presso lo Stadio per tutto il tempo necessario al fine dell'espletamento delle predette funzioni e, in ogni caso, per rispondere alle esigenze degli Operatori della Comunicazione e degli Operatori dell'Informazione, a partire da due (2) ore prima dell'orario di inizio della Gara e fino a un (1) ora dopo il termine della stessa. E', inoltre, tenuto a curare tutte le modalità di espletamento delle Interviste nel Pre-Gara, nell'Intervallo e nel Post-Gara nei modi descritti nel Capo IV e svolgere tutte le attività che sono specificamente indicate nel Regolamento.

8. Il Delegato del Club deve rimanere sempre in contatto con il Delegato della Lega Pro nel corso delle Gare casalinghe, svolgendo attività di controllo per la verifica dell'identità dei soggetti autorizzati ad accedere allo Stadio quali il personale di produzione, i giornalisti e i fotografi, muniti di apposito tesserino di riconoscimento da esporre durante tutta la loro permanenza all'interno dello Stadio.

CAPO II: ACCESSO AGLI STADI E MODALITA' PER SCARICARE IMMAGINI DALLA PIATTAFORMA HIGHLIGHTS AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Sezione 1: TITOLI PER ACCEDERE ALL'INTERNO DEGLI STADI PER GLI OPERATORI DELL'INFORMAZIONE

9. Al fine di poter accedere agli Stadi ove si disputano gli Eventi per l'esercizio del diritto di cronaca, gli Operatori dell'Informazione dovranno:
- a) ottenere il Nulla Osta rilasciato dalla Lega Pro alle condizioni e nel rispetto delle modalità di cui infra alla successiva Sezione 2;
 - b) essere autorizzati di volta in volta dal Club ospitante con le modalità di cui alla successiva Sezione 3.

Sezione 2: IL NULLA OSTA E GLI ADEMPIMENTI PER IL RILASCIO

10. L'ottenimento del Nulla Osta da parte degli Operatori dell'Informazione è condizione necessaria per svolgere le seguenti attività:
- a) con riferimento agli Operatori dell'Informazione che esercitano la loro attività via radio, accedere alle postazioni in tribuna stampa dello Stadio o alle postazioni all'uopo destinate dal Club Ospitante per la realizzazione delle finestre informative durante lo svolgimento dell'Evento secondo le disposizioni di cui all'art. 4 dell'allegato B alla Delibera n. 600/13/CONS dell'AGCOM e accedere alla sala stampa nel Post-Gara per la realizzazione delle interviste secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del medesimo allegato B e nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo IV del Regolamento;
 - b) con riferimento agli Operatori dell'informazione che esercitano la loro attività in televisione o via internet, accedere alla tribuna stampa dello Stadio ovvero alle postazioni all'uopo destinate dal Club Ospitante - senza telecamera di ripresa - per poter assistere all'Evento e, successivamente, alla sala stampa nel Post-Gara, muniti di telecamera di ripresa, per la realizzazione e la ripresa delle Interviste nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo IV del Regolamento;
 - c) con riferimento ai soli Operatori dell'Informazione che esercitano la loro attività in televisione o via internet, acquisire, previo rimborso dei costi di produzione, immagini

salienti dell'Evento da mettere in onda nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 3 dell'allegato B alla Delibera n. 599/13/CONS dell'AGCOM, come disciplinato alla successiva Sezione 4.

Il Nulla Osta per accedere allo Stadio non sarà necessario per gli Operatori dell'Informazione che, sempre con l'esclusivo fine di esercitare il diritto di cronaca, svolgono attività diverse da quelle elencate alle lettere a), b) e c) del presente punto 10.

11. Al fine di ottenere il Nulla Osta, gli Operatori della 'Informazione devono presentare la domanda corredata dalla prescritta documentazione ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall'AGCOM ai sensi dell'art. 1, comma VI, lett. a), n. 5 L. 31 luglio 1997 n. 249;
- b) registrazione, quale testata giornalistica, presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5 della Legge 3 febbraio 1963 n. 69;
- c) affidare i propri servizi sportivi esclusivamente a soggetti previsti all'art. 6 comma 6 del Regolamento AGCOM allegato alla Delibera 599/13/CONS e all'art. 7 comma 6 del Regolamento AGCOM allegato alla Delibera n. 600/13/CONS, e alle condizioni ivi previste;
- d) comunicare le eventuali variazioni riguardanti la direzione responsabile della testata giornalistica;
- e) accettare il presente Regolamento e impegnarsi a rispettarlo;
- f) avere stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa con un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dall'attività di cronaca e/o di ripresa.

12. Per gli Operatori dell'Informazione, che esercitano la loro attività in televisione o via internet che non intendono accedere agli Stadi e che hanno interesse soltanto ad acquisire immagini salienti dell'Evento, non è necessario l'adempimento di quanto sopra indicato alla lettera f) del precedente art. 11.

13. Per ottenere il Nulla Osta, ogni Operatore dell'informazione deve inoltrare domanda alla Lega Pro da predisporre esclusivamente compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo allegato al

Regolamento (Allegato 1) unitamente alla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante pro-tempore dell'Operatore della Informazione attestante:
- i poteri di legale rappresentanza;
 - l'iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall'AGCOM;
 - la registrazione della testata giornalistica presso la Cancelleria del competente Tribunale, le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicitari e/o praticanti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente alla certificazione di loro iscrizione all'Albo;
- b) copia del Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore della Informazione;
- c) copia conforme/autentica della polizza assicurativa di cui al punto f) dell'art. 11 regolarmente quietanzata e valida sino al termine della stagione sportiva; in caso di scadenza della polizza nel corso della stagione, la mancata trasmissione della quietanzadi pagamento del premio per il periodo successivo determina, ipso iure, la sospensione del Nulla Osta;
- d) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del codice sulla privacy (inclusa nel modulo di richiesta sub Allegato 1).

La Lega Pro esaminerà le domande con la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse vengono ricevute e, ove ne accerti la regolarità, concederà all'Operatore della Informazione il Nulla Osta, dandone comunicazione ai Club interessati.

14. Qualora un Operatore dell'Informazione intenda acquisire il Nulla Osta per l'esercizio del diritto di cronaca per le gare di più Club, dovrà inoltrare alla Lega Pro un'unica domanda, con l'indicazione dei Club per i quali viene richiesto il rilascio del Nulla Osta.

15. Agli Operatori della' Informazione che esercitano la loro attività in televisione o via internet che non trasmetteranno la copia autentica della polizza assicurativa di cui al punto f) dell'art. 9, verrà garantito esclusivamente, previo rimborso dei costi tecnici utilizzati per la Produzione Audiovisiva, l'accesso alla piattaforma highlights messa a disposizione dalla Lega Pro ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Decreto, per la sola acquisizione delle immagini senza possibilità di accesso agli Stadi.

16. Il Nulla Osta della Lega Pro viene rilasciato per l'intera stagione calcistica di riferimento e, comunque, cessa di ogni validità al 30 giugno successivo alla data del rilascio.

17. Il Nulla Osta è rilasciato al solo operatore e non può in nessun caso essere ceduto a terzi, pena l'applicazione delle sanzioni di cui alla successiva Sezione 6.

18. Gli Operatori dell'Informazione, che avranno ottenuto il Nulla Osta per l'esercizio del diritto di cronaca sportiva, non potranno cedere ad altri Operatori della Informazione, anche se in possesso del Nulla Osta ovvero se appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, qualsiasi immagine in loro possesso ottenuta ai sensi del Regolamento e relativa alle competizioni organizzate dalla Lega Pro (immagini autoprodotte o materiale scaricato dalla Piattaforma Highlights); in caso di violazioni, verranno applicate le sanzioni di cui alla successiva Sezione 6.

Sezione 3: L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL CLUB PER L'ACCESSO ALL'INTERNO DELLO STADIO

19. Per accedere agli Stadi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, gli Operatori dell'Informazione in possesso del Nulla Osta devono far pervenire al Club ospitante a mezzo pec, almeno 3 giorni prima della data in cui la Gara è in programma, una richiesta scritta di autorizzazione di accesso di propri incaricati secondo i termini del presente Regolamento.

20. Ove l'Operatore dell'Informazione risulti in possesso del Nulla Osta e dei necessari requisiti, il Club ospitante rilascia l'autorizzazione all'accesso allo Stadio, e precisamente alla sala stampa e alla tribuna nello spazio all'uso destinato ("Autorizzazione"), valida solo per la singola Gara alla quale la richiesta si riferisce.

21. Potranno ottenere l'Autorizzazione, solo i seguenti operatori:

- i giornalisti, e per tali si intendono anche i radiocronisti ed i telecronisti, in possesso della tessera stampa rilasciata dal CONI;
- i giornalisti in possesso della tessera di appartenenza al relativo Ordine Nazionale valida per l'anno in corso, ovvero i praticanti muniti di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciato dal direttore responsabile della testata editoriale;
- gli Operatori dell'Informazione radiofonica che abbiano facoltà di accesso per l'esercizio della cronaca sportiva radiofonica;
- gli Operatori dell'Informazione televisiva ed i giornalisti delle emittenti o dei siti web senza telecamera (alla tribuna stampa) e con telecamera (alla sala stampa) con il Nulla Osta della Lega Pro;

- gli operatori cinematografici che abbiamo ottenuto preventiva autorizzazione da parte della Lega Pro.

La concessione delle Autorizzazioni è in ogni caso soggetta alle disponibilità derivanti dalle eventuali limitazioni al numero di accessi previsti dal Protocollo FIGC e dalle Misure Covid.

Nel caso in cui le richieste siano superiori rispetto al numero di accessi messi a disposizione dal Club Ospitante, quest'ultimo concederà le Autorizzazioni tenendo in considerazione l'ordine cronologico di presentazione della richiesta, con l'obiettivo, in ogni caso, di consentire l'accesso al maggior numero di Operatori dell'Informazione possibile; a tal fine, il club ospitante potrà limitare le Autorizzazioni a non più di una/due persone per singolo Operatore. In ogni caso, sarà data priorità di accesso agli Operatori licenziatari di diritti audiovisivi.

22. I soli giornalisti in possesso della tessera C.O.N.I. - Stampa dovranno far pervenire la richiesta di accredito al Club organizzatore dell'Evento entro le ore 19,00 del secondo giorno antecedente la Gara. La prova dell'inoltro della richiesta è costituita solo dalla ricevuta di trasmissione della posta elettronica certificata.

23. E' facoltà dei Club rilasciare, previa verifica dei presupposti previsti nella presente Sezione, tessere per l'accesso allo Stadio aventi validità per l'intera Stagione Sportiva. In ogni caso l'acquisizione dell'Autorizzazione con validità stagionale non comporta automaticamente il diritto di accesso allo Stadio in quanto il titolare della stessa è comunque obbligato a richiedere, nei termini previsti, l'Autorizzazione per ogni singola Gara.

24. Gli adempimenti previsti per il rilascio dell'Autorizzazione del Club di cui agli articoli che precedono sono posti in essere con le modalità sopra indicate ogni qualvolta il Club Ospitante sia qualificabile come "organizzatore dell'evento". Nel caso in cui, invece, gli Eventi siano organizzati dalla Lega Pro, anche per il tramite dei Club (es. gare di Play Off e Play Out, Supercoppa, semifinali e finali Coppa Italia, incontri della Rappresentativa), la richiesta del rilascio di Autorizzazione per ogni singola gara dovrà essere trasmessa alla Lega Pro. E' fatta salva la facoltà della Lega Pro e dei Club di autorizzare l'accesso allo Stadio - in deroga alle previsioni di cui sopra - agli Operatori dell'Informazione che non presentino i requisiti necessari per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, al solo caso eccezionale della pendenza della domanda di registrazione della testata giornalistica presso il competente Tribunale e debitamente documentata alla medesima Lega Pro e ai Club. E' inoltre rimessa alla discrezione dei Club, anche in relazione agli spazi disponibili, la concessione di Autorizzazioni per l'accesso allo Stadio a Operatori dell'Informazione che svolgano la propria attività sul web e non abbiano ottenuto il Nulla Osta. In tali casi l'Operatore web potrà unicamente effettuare attività di cronaca eventualmente supportata da foto a partire dalle ore 24:00 del giorno della conclusione della

giornata. Nel caso in cui l'Operatore dovesse riprendere e utilizzare immagini, la Lega Pro e il Club potranno ritirare l'accredito, allontanare l'operatore presente allo stadio e negare l'accesso in occasione delle successive Gare, fermi gli ulteriori divieti e le sanzioni applicabili di cui alla Sezione 6.

Sezione 4: MODALITA' PER SCARICARE LE IMMAGINI DALLA PIATTAFORMA HIGHLIGHTS

25. Gli Operatori dell'Informazione che esercitano la loro attività in televisione o via internet e che hanno ottenuto il Nulla Osta per l'esercizio del diritto di cronaca possono, avvalendosi della procedura di cui al successivo art. 27 e previo rimborso dei costi tecnici di produzione, accedere alla Piattaforma Highlights (gestita dal Produttore) e scaricare da questa le immagini salienti delle Gare (dai 3 ai 5 minuti per singolo Evento) al fine di poterle poi montare e trasmettere, a propria discrezione editoriale, nei limiti di cui all'art. 3 dell'allegato B alla Delibera n. 599/13/CONS dell'AGCOM. Il tariffario per il rimborso dei costi tecnici è incluso nel modulo di cui al successivo art. 27.

26. Per poter acquisire le immagini dalla Piattaforma Highlights, ciascun Operatore dell'Informazione che esercita l'attività in televisione o via internet dovrà trasmettere, entro il quinto giorno antecedente l'inizio del Campionato ovvero almeno tre giorni prima di quello in cui si disputa ogni singolo Evento, la richiesta utilizzando il modulo allegato al Regolamento (Allegato 2). Sul predetto modulo dovrà essere barrata con una (X) la casella del pacchetto di immagini richieste. Il modulo di richiesta dovrà essere inoltrato alla Lega Pro, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo mail ivi indicato. In allegato al modulo di richiesta dovrà essere trasmessa, a pena di irricevibilità/inammissibilità della stessa, la reversale di effettuazione del bonifico con l'indicazione del CRO dell'importo individuato nel tariffario, maggiorato dell'Iva. Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato solo tramite bonifico bancario sulle coordinate evidenziate nel modulo di richiesta. Entro 48 ore dalla ricezione del modulo di richiesta, con allegata la reversale del bonifico e l'indicazione del CRO, il predetto operatore riceverà, all'indirizzo di posta elettronica certificata dallo stesso indicato, la password di accesso alla Piattaforma Highlights che gli consentirà di scaricare le sole immagini acquisite secondo una procedura che sarà indicata nel sito istituzionale della Lega Pro.

27. Ciascuno degli Operatori dell'informazione che esercita l'attività audiovisiva in televisione o via internet è legittimato a "scaricare" ed utilizzare per l'esercizio del diritto di cronaca, nei limiti normativamente previsti, le sole immagini per le quali ha provveduto a corrispondere l'importo dovuto per costi tecnici di produzione, maggiorato dell'IVA. L'utilizzo delle immagini per altre finalità (ad esempio, la messa in onda in trasmissioni sportive o sponsorizzate, sublicenza ad

altri operatori o terzi) è vietata e legittimerà la Lega Pro:

- a) a richiedere l'immediato risarcimento dei danni quantificati in misura non inferiore al corrispettivo richiesto per l'acquisizione delle immagini;
- b) a disattivare le password per l'accesso alla Piattaforma Highlights nel caso in cui, anche successivamente alle 48 ore dalla ricezione della richiesta e della reversale del bonifico, dovesse accertare l'omesso versamento degli importi per rimborso dei costi tecnici di produzione.

Sezione 5: MODALITA' OPERATIVE PER L'ACCESSO AGLI STADI

28. In occasione delle Gare potranno accedere gratuitamente agli Stadi, e precisamente nelle postazioni in tribuna all'uopo dedicate ed alla sala stampa, solo i soggetti muniti del Nulla Osta e che saranno autorizzati dal Club Ospitante.

29. Il Club Ospitante deve negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'Operatore della Informazione non risulti in possesso del Nulla Osta della Lega Pro o quest'ultima lo abbia revocato a norma degli articoli 36 e 37. Il Club Ospitante potrà, altresì, negare l'autorizzazione all'accesso nello Stadio nel caso in cui l'ingresso dei giornalisti e dei tecnici ad essi collegati sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello Stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro, ovvero incompatibile con il numero di posti a disposizione, anche alla luce delle eventuali previsioni del Protocollo FIGC e delle Misure Covid. In tali ipotesi, il Club Ospitante, laddove consentito dal Protocollo FIGC e dalle Misure Covid, dovrà comunque garantire l'accesso allo Stadio ad un addetto all'informazione e, alla sola sala stampa, a un tecnico di ripresa. Ogni Club è tenuto, nel caso in cui la tribuna stampa non sia sufficientemente capiente, ad effettuare ogni ragionevole sforzo al fine di consentire una postazione di lavoro ad almeno 30 Operatori dell'Informazione, usufruendo, ove possibile, di altri settori dello stadio o porzioni di esso.

30. Nel caso di Gare disputate in campo neutro l'accesso sarà regolato dal Club organizzatore dell'Evento e sarà consentito all'Operatore della Informazione in possesso di regolare Nulla Osta per il diritto di cronaca delle gare di uno dei Club che disputeranno la Gara, sempre nei limiti e con le modalità di cui alla presente Sezione.

31. I soggetti accreditati per l'accesso allo Stadio dovranno presentarsi all'impianto per l'effettuazione dei necessari controlli (verifica titoli), almeno sessanta (60) minuti prima dell'orario di inizio della Gara. Decorso tale termine il Club Ospitante potrà negare l'accesso al soggetto precedentemente accreditato.

Sezione 6: DIVIETI IMPOSTI ALL'OPERATORE DELL'INFORMAZIONE E SANZIONI

32. E' fatto divieto agli Operatori della Informazione e al proprio personale giornalistico e tecnico che accede allo Stadio:

- a) di cedere, dare in prestito o in ogni caso mettere a disposizione di altri soggetti, anche se appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, il Nulla Osta e/o l'Autorizzazione, che sono strettamente personali e utilizzabili solo da coloro a favore dei quali sono stati rilasciati;
- b) di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altri Operatori dell'Informazione;
- c) di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché di occupare, con le proprie apparecchiature, spazi diversi da quelli ad essi assegnati dalla società sportiva organizzatrice;
- d) di entrare nel Recinto di Gioco, di invadere il Campo di Gioco e di sostare ai bordi dello stesso;
- e) di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- f) di collocare le attrezzature in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori, dei tesserati e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- g) di utilizzare gli impianti di servizio dello Stadio (energia elettrica, acqua ecc.) se non previa espressa autorizzazione del Delegato del Club e previo pagamento dei servizi;
- h) di richiedere l'assistenza del personale in forza allo Stadio;
- i) di porre in essere qualsiasi altra attività che sia comunque in contrasto con la vigente normativa e con le disposizioni emanate dalla Lega Pro.

33. In occasione degli Eventi è fatto tassativo divieto agli Operatori dell'Informazione:

- a) di effettuare, nei 15 minuti antecedenti l'inizio della partita, nei 15 minuti successivi al termine della stessa nonché durante il suo svolgimento (inclusa la fase dell'Intervallo tra i due tempi di gioco), per telefono o con qualsiasi altro

mezzo, anche attraverso i social network, collegamenti in diretta con gli Stadi per la trasmissione, in diretta o in differita, di cronache e commenti; restano salvi i diritti per i soli operatori radiofonici, di cui all'art. 4 del Regolamento di cui alla delibera n. 600/13/CONS dell'AGCOM;

- b) di trasmettere (in difetto di acquisizione in licenza del relativo diritto audiovisivo) programmi, con qualsivoglia modalità di visione e anche attraverso i social network, nel corso dei quali vengono commentate fasi di giuoco o l'andamento degli Eventi;
- c) di effettuare cronache o flash di aggiornamento con il patrocinio o con l'abbinamento pubblicitario di aziende commerciali o industriali;
- d) di utilizzare, per iniziative promo-pubblicitarie e commerciali, per programmi televisivi diversi da telegiornali, per rubriche di approfondimento giornalistico o sportivo il materiale audiovisivo acquisito dalla Piattaforma Highlights ancorché contenuto nei limiti concessi per la cronaca sportiva;
- e) di utilizzare il materiale audiovisivo acquisito dalla Piattaforma Highlights per qualunque tipologia di commercializzazione, in Italia e all'estero, ivi inclusa quella relativa al settore dell'home video (dvd, ecc.);
- f) di trasmettere immagini salienti e correlate delle Gare disputate da Club per le quali gli Operatori dell'Informazione non abbiano effettuato il rimborso dei costi tecnici di produzione.

E' in ogni caso fatto divieto di utilizzare, all'interno degli Stadi, apparecchi telefonici, tablet o similari per effettuare riprese audiovisive o fotografiche: la violazione di tale disposizione può comportare il ritiro dell'accredito e l'immediato allontanamento dall'Impianto. La diffusione, in diretta o in differita e con qualunque mezzo, ivi inclusi social network, di tali fotografie o riprese filmate del Pre-Gara o del Post-Gara o della Gara, comporterà, in aggiunta alle conseguenze previste dalle vigenti disposizioni, la revoca immediata dell'Autorizzazione per l'accesso allo stadio da parte del club. Il divieto riguarda anche l'effettuazione delle Interviste e le riprese sugli spalti.

34. Gli Operatori dell'Informazione interessati potranno acquisire in licenza determinate tipologie di Diritti Audiovisivi e/o Radiofonici in forma esclusiva e non esclusiva, così come indicato sul sito internet della Lega Pro ove sono individuati le tipologie ed i contenuti dei singoli diritti audiovisivi offerti al mercato.

35. Ferme restando le, e indipendentemente dalle, sanzioni irrogate dall'AGCOM in forza dei propri regolamenti, la Lega Pro può adottare nei confronti degli Operatori dell'Informazione, cui è stato rilasciato il Nulla Osta, i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo, nel caso di violazione del Regolamento per errata interpretazione;
- b) diffida, in caso di mancato rispetto anche di una sola disposizione regolamentare;
- c) diffida e ammenda da € 1.000,00 fino ad € 10.000,00, nel caso di gravi violazioni regolamentari: l'ammontare dell'ammenda viene determinato in ragione della gravità della violazione, del numero di violazioni e della reiterazione delle stesse;
- d) revoca del Nulla Osta, in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di cui alla precedente Sezione 2.

36. La revoca del Nulla Osta comporta il tassativo divieto per l'Operatore dell'Informazione di accedere allo Stadio con il proprio personale tecnico e le proprie attrezzature dal momento in cui il provvedimento è comunicato a mezzo fax o pec.

37. Resta salvo, nei casi di violazione regolamentare, il diritto della Lega Pro e/o dei Club interessati di ottenere dall'Operatore dell'Informazione il risarcimento dei danni subiti.

38. L'irrogazione dei suddetti provvedimenti sanzionatori dovrà essere preceduta da espressa contestazione scritta via fax o pec da parte della Lega Pro. L'Operatore dell'Informazione, entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione, potrà far pervenire alla Lega Pro le proprie osservazioni e/o scritti difensivi; decorso detto termine la Lega Pro, tenuto conto delle osservazioni eventualmente inviate dall'Operatore dell'Informazione, potrà assumere la sanzione opportuna con provvedimento motivato.

Sezione 7: RESPONSABILITA' E DOVERI DELLA SOCIETA' SPORTIVA: L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

39. Gli Operatori dell'Informazione sono direttamente responsabili sia nei confronti della Lega Pro e dei Club organizzatori di ogni singola partita, sia nei confronti degli altri Operatori dell'informazione, dell'Ente proprietario dello Stadio e dei terzi, per ogni evento dannoso dagli stessi cagionato, anche a titolo di colpa, ed anche in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di utilizzo dello Stadio.

40. Gli Operatori dell'Informazione debbono attenersi ai limiti imposti dal Regolamento e dalle disposizioni dei regolamenti per l'esercizio del diritto di cronaca emanati dall'AGCOM, incluso

quelli che l'Autorità riterrà di emanare nel corso di svolgimento della stagione sportiva.

41. I Club Ospitanti sono tenuti ad esercitare efficace opera di vigilanza e di controllo al fine di assicurare il pieno rispetto del Regolamento da parte degli Operatori dell'Informazione autorizzati e a controllare che gli stessi, se licenziatari di diritti audiovisivi, si attengano scrupolosamente alle limitazioni imposte dalle pattuizioni contrattuali. In ogni caso, i Club sono tenuti a segnalare prontamente alla Lega Pro ogni episodio di violazione delle disposizioni del presente Regolamento mediante comunicazione all'indirizzo e-mail emittenti@lega-pro.com.

42. I Club Ospitanti non potranno mai consentire l'accesso al Recinto di Gioco ed a tutte le aree di pertinenza tecnica (spogliatoi, sottopassaggi ecc.) a tecnici e/o giornalisti degli Operatori dell'Informazione, ancorché in possesso del Nulla Osta, salva espressa autorizzazione concessa dalla Lega Pro.

43. La Lega Pro segnalerà alla Procura Federale, per i provvedimenti di competenza, i Club che non rispettino o non facciano rispettare, per quanto di rispettiva competenza, le norme contenute nel Regolamento e nei regolamenti AGCOM, ovvero i provvedimenti assunti dalla Lega Pro nei confronti degli Operatori dell'Informazione.

CAPO III: ACCESSO AGLI STADI DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

Sezione 1: TITOLI PER ACCEDERE ALL'INTERNO DEGLI STADI

44. Gli Operatori della Comunicazione licenziatari di Pacchetti di Diritti Audiovisivi o Radiofonici potranno accedere agli Stadi solo per l'espletamento delle seguenti attività:

- a. commento in diretta degli Eventi oggetto del Pacchetto, qualora previsto nel contratto di licenza: in tal caso, verrà messa a disposizione dell'Operatore della Comunicazione una postazione in tribuna stampa dalla quale, con personale e apparecchiature proprie, potrà procedere all'integrazione fonica del segnale o alla comunicazione radiofonica;
- b. effettuazione delle Interviste ai sensi del successivo Capo IV.

45. Al fine di accedere agli stadi per l'espletamento delle attività di cui sopra, gli Operatori della Comunicazione sono tenuti a richiedere e ottenere le autorizzazioni di cui al Capo II (Nulla Osta della Lega Pro e Autorizzazione da parte del Club); in difetto, non sarà consentito l'accesso allo Stadio. I licenziatari di Pacchetti di Diritti Audiovisivi o Radiofonici (ad esclusione di coloro che hanno ottenuto in licenza i diritti di cui al Pacchetto 8 "Immagini Salienti per Operatori della Comunicazione Locale") non sono tenuti ad ottenere il Nulla osta della Lega Pro.

Sezione 2: DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

46. Gli Operatori della Comunicazione sono tenuti a concordare di volta in volta con il Club Ospitante, nella figura del Delegato del Club, il numero del personale strettamente necessario ed autorizzato ad accedere allo Stadio per l'espletamento delle attività di cui alla precedente Sezione 1.

47. Fermo restando quanto precede, al personale dell'Operatore della Comunicazione non potrà essere concessa autorizzazione per l'accesso allo Stadio in numero di unità superiore a:

- a) dieci tra giornalisti e tecnici per i licenziatari di Pacchetti relativi a Diritti Audiovisivi di natura primaria per il territorio nazionale;

- b) quattro, tra giornalisti e tecnici, per i licenziatari di Pacchetti relativi a Diritti Audiovisivi esercitabili a livello locale, salvo quanto previsto dalla successiva lettera c);
- c) tre, tra giornalisti e tecnici, per i licenziatari del Pacchetto 6 "Diretta Radio", del Pacchetto 7 "Stadio-Studio e Immagini Salienti", del Pacchetto 8 "Immagini Salienti per Operatori della Comunicazione Locale" e, più in generale, per i licenziatari di Pacchetti relativi a Diritti Audiovisivi di natura secondaria.

48. Il numero di detto personale dovrà essere ridotto dall'Operatore della Comunicazione - senza che ciò possa costituire, neppure indirettamente, fonte di responsabilità alcuna per la Lega Pro - qualora il Club Ospitante lo richieda motivatamente o comunque quando la struttura dello Stadio sia tale da imporre oggettive limitazioni, per ragioni di carenza di spazi e/o per ragioni di sicurezza, all'accesso del personale ed all'installazione di apparecchiature per le riprese, ovvero laddove la limitazione sia imposta dall'eventuale Protocollo FIGC e/o dalle eventuali Misure Covid.

49. L'Operatore della Comunicazione è tenuto a fornire al Club Ospitante i nominativi dei giornalisti e dei tecnici di cui intende avvalersi almeno 48 ore prima dello svolgimento del relativo Evento.

50. L'Operatore della Comunicazione si impegna ad occupare con le proprie apparecchiature solo ed esclusivamente lo spazio riservatogli dal Club Ospitante e a rispettare tutte le misure previste dall'eventuale Protocollo FIGC, incluse, in particolare, le norme igieniche e la sottoposizione ai controlli sanitari richiesti. L'Operatore avrà diritto di accedere all'interno dell'area del Recinto di Gioco per l'effettuazione delle riprese e delle Interviste esclusivamente con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento.

51. Se previsto fra i Diritti Audiovisivi licenziati nel Pacchetto, al bordocampista dell'Operatore della Comunicazione o del Canale Serie C TV è consentito stazionare all'interno del Recinto di Gioco, internamente alle due panchine, esternamente rispetto alle stesse o, laddove la struttura dello Stadio lo consenta, dietro la porta esternamente al Recinto di Gioco, per effettuare interventi di commento e di cronaca durante la Gara. La posizione del Bordocampista deve essere preventivamente concordata con il delegato del Club Ospitante. Durante la Gara al bordocampista, che resterà seduto nella postazione assegnata, è tassativamente vietato interloquire o avere contatti di alcun tipo con ufficiali di gara, calciatori o allenatori delle due squadre.

CAPO IV: LE INTERVISTE

Sezione 1: IN GENERALE

52. La ripresa e messa in onda di Interviste ai tesserati dei Club partecipanti alle Gare costituiscono:

- a) parte integrante dei Pacchetti di Diritti Audiovisivi licenziati dalla Lega Pro agli Operatori della Comunicazione esclusivamente nelle seguenti tre fasi temporali in cui si articola ogni Evento: Pre-Gara, Intervallo di Gara, Post-Gara;
- b) parte integrante delle modalità con cui viene esercitato il diritto di cronaca da parte degli Operatori della Informazione nella sola fase temporale del Post-Gara.

53. Le Interviste ai tesserati devono essere svolte nel rigoroso rispetto dell'eventuale Protocollo FIGC e delle eventuali Misure Covid e possono essere effettuate solo nelle zone autorizzate ("Aree Intervista"), nel rispetto delle norme di sicurezza previste. Le Interviste potranno essere trasmesse nel rispetto dei limiti di legge e dei regolamenti. In particolare, le Interviste effettuate dagli Operatori dell'Informazione per l'esercizio del diritto di cronaca potranno essere trasmesse, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato B alla Delibera n. 599/13/CONS dell'AGCOM, *"decorso un periodo temporale non inferiore alle tre ore dalla conclusione dell'evento e fino alle 48 ore successive"*. Con riferimento all'esercizio del diritto di cronaca via internet *"la durata delle immagini salienti e correlate, da mettere a disposizione degli utenti nel portale per un massimo di tre ore consecutive a partire dalle ore 24:00 della conclusione della giornata, non deve essere superiore a 90 secondi per ciascuna giornata"*. In tale ultima ipotesi, le tre ore consecutive non possono essere cumulabili su più mezzi di comunicazione utilizzati dall'Operatore dell'Informazione (e così a titolo esemplificativo, all'Operatore è fatto divieto di trasmettere per tre ore consecutive sul proprio sito web e per le tre ore successive sulla propria pagina Facebook). Le tre ore consecutive iniziano a decorrere dalla prima utilizzazione su un mezzo di comunicazione.

54. Le Interviste possono essere effettuate esclusivamente nelle seguenti Aree:

- a) sala stampa attrezzata (Pre-Gara e Post-Gara);
- b) Bordo Campo, zona attrezzata, individuata dalla Lega Pro in prossimità della linea di bordo campo o, eventualmente, all'interno del Recinto di Gioco (nel Pre- Gara, nell'Intervallo e nel Post-Gara), da parte dei soli Operatori della Comunicazione che abbiano acquisito in licenza il relativo diritto e dagli operatori del Canale Serie C Tv;
- c) "Media Rights Zone", zona attrezzata Post-Gara con backdrop con logo Lega Pro, accessibile ai soli Operatori della Comunicazione che abbiano acquisito in licenza

- il relativo diritto e dagli operatori del Canale Serie C Tv;
- d) "Mixed Zone", zona attrezzata Post-Gara con backdrop con logo Lega Pro, accessibile a tutti gli Operatori dell'Informazione ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca.

55. Entrambi i Club partecipanti alla Gara devono, in caso di "silenzio stampa" o situazioni analoghe, assicurare la disponibilità di un portavoce degli stessi (presidente, amministratore delegato, direttore generale, direttore sportivo, allenatore o calciatore rappresentativo) a concedere Interviste nel Pre-Gara e Post- Gara, anche solo per rendere note le motivazioni del "silenzio stampa".

56. E' tassativamente vietato ai giornalisti interloquire o avvicinarsi a calciatori e/o allenatori per ottenere Interviste o commenti durante il tempo di giuoco.

Sezione 2: INTERVISTE NELLA FASE DEL PRE-GARA

57. Nel periodo compreso tra il 15° minuto antecedente l'inizio della Gara e il termine della stessa sono tassativamente vietate le Interviste ai tesserati iscritti in distinta di gioco.

58. Durante il Pre-Gara, fino al 15° minuto antecedente l'inizio della partita, possono essere effettuate Interviste soltanto dagli Operatori della Comunicazione che hanno acquisito il Pacchetto "Nazionale Free" ovvero il Pacchetto "Nazionale Pay" nonché, successivamente a questi, dagli Operatori che hanno acquisito il Pacchetto 5 "Diretta, Differita, Stadio – Studio e Immagini Salienti" in ambito locale (per le sole gare per le quali è stato acquisito in licenza il diritto di trasmissione in diretta) nonché dagli operatori del Canale Serie C Tv. I Club sono tenuti a mettere a disposizione degli Operatori della Comunicazione di cui sopra il proprio allenatore al fine della realizzazione di Interviste Pre-Gara. In caso di impedimento dello stesso, un altro soggetto tesserato del Club dovrà rendersi disponibile per l'effettuazione delle predette Interviste.

59. I soggetti di cui al precedente punto, previa richiesta al Delegato del Club Ospitante per il necessario coordinamento, possono effettuare riprese personalizzate per le Interviste Pre-Gara.

Sezione 3: INTERVISTE DURANTE L'INTERVALLO DELLA GARA

60. Nel corso dell'Intervallo di Gara possono essere effettuate Interviste in formato flash interview soltanto dagli Operatori della Comunicazione che hanno acquisito il Pacchetto "Nazionale Free" ovvero il Pacchetto "Nazionale Pay" nonché, successivamente a questi, il Pacchetto 5 "Diretta, Differita, Stadio – Studio e Immagini Salienti" in ambito locale (per le sole gare per le quali è stato acquisito in licenza il diritto di trasmissione in diretta) nonché dagli

operatori del Canale Serie C Tv. Le interviste flash interview consistono in un rapido scambio di battute in diretta, della durata massima di 30 secondi, con un solo calciatore, subordinatamente al suo consenso.

61. La flash interview può essere effettuata a bordo campo, nell'area individuata dal Club Ospitante congiuntamente alla Lega Pro.

Sezione 4: INTERVISTE NEL POST GARA

62. Le Interviste Post-Gara nelle aree a bordo campo, nelle zone attrezzate e in sala stampa possono essere effettuate da Operatori della Comunicazione, operatori del Canale Serie C Tv e Operatori dell'Informazione nei termini e con le modalità che seguono.

63. Per quanto riguarda le Interviste a bordo campo, esse possono essere effettuate esclusivamente dagli Operatori della Comunicazione che hanno acquisito il Pacchetto "Nazionale Free" ovvero il Pacchetto "Nazionale Pay" nonché, successivamente a questi, il Pacchetto 5 "Diretta, Differita, Stadio – Studio e Immagini Salienti" in ambito locale (per le sole gare per le quali è stato acquisito in licenza il diritto di trasmissione in diretta) nonché dagli operatori del Canale Serie C Tv. Le suddette Interviste, che possono avere una durata massima complessiva di 5 minuti, hanno luogo al termine della Gara in una zona attrezzata con backdrop, in area a ridosso della linea di bordo campo o eventualmente all'interno del Recinto di Gioco, individuata dal Club Ospitante congiuntamente alla Lega Pro.

64. Per quanto riguarda le Interviste nelle zone attrezzate e in sala stampa, trascorsi 15 minuti dopo il termine della Gara, ciascun Club è tenuto a far rilasciare Interviste, per una durata massima di 60 minuti complessivi, al proprio allenatore (o allenatore in seconda o direttore sportivo) ed almeno ad un calciatore rappresentativo. Gli operatori autorizzati ad effettuare Interviste in sala stampa per la corrente Stagione Sportiva sono i seguenti, in ordine di priorità: i licenziatari nazionali di Pacchetti di Diritti Audiovisivi relativi alla diretta della Gara, i licenziatari del Pacchetto locale 5 "Dirette, Differita – Stadio studio e Sintesi", gli operatori del Canale Serie C Tv, i licenziatari degli ulteriori Pacchetti nazionali e locali, i Videomaker dei Club ai sensi delle previsioni di cui all'art. 91 e gli operatori in possesso del nulla osta per l'esercizio del diritto di cronaca.

65. Gli allenatori ed i calciatori di entrambi i Club potranno essere intervistati dagli Operatori dell'Informazione che esercitano il diritto di cronaca trascorsi 30 minuti dopo il termine della Gara e dopo che siano esaurite le Interviste da parte dei soggetti sopra indicati al precedente articolo 64. I Club sono invitati, qualora siano mantenute o nuovamente introdotte misure di contenimento della pandemia da Covid-19, a consentire lo svolgimento di tali Interviste, laddove

non possibile in presenza, con modalità telematiche idonee a consentire il dialogo e il confronto diretto tra i giornalisti e i tesserati, predisponendo gli strumenti e la connessione internet idonea a tal fine.

CAPO V: I FOTOGRAFI

Sezione 1: ACCREDITO DEL FOTOGRAFO

66. Per poter accedere all'interno dello Stadio nel quale si disputa un Evento, il fotografo deve inoltrare al Club Ospitante una richiesta scritta per il rilascio di apposito accredito ("Accredito Fotografo"), almeno tre giorni prima della data in cui l'Evento è programmato; la richiesta dovrà essere formulata tramite fax o pec e prova dell'inoltro è costituita dalla sola relativa ricevuta di trasmissione.

67. Solo relativamente alle Gare per le quali la Lega Pro assume anche il ruolo di organizzatrice del singolo Evento (oltre a quello di organizzatrice della competizione), verranno resi noti (tramite pubblicazione sul sito www.lega-pro.com) gli indirizzi fax e pec per l'inoltro delle richieste di Accredito Fotografo, la relativa modulistica ed i recapiti dei referenti per eventuali chiarimenti.

Sezione 2: MODALITA' DI RILASCIO DELL'ACCREDITO FOTOGRAFO

68. La richiesta di accesso allo Stadio ed il relativo Accredito Fotografo hanno validità per un singolo Evento. L'accredito è personale e non può essere ceduto a terzi, quand'anche questi ultimi siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli.

69. La richiesta di Accredito Fotografo può essere effettuata da:

- a) testate giornalistiche, per un fotografo che presta attività per la stessa quale dipendente o collaboratore;
- b) fotografi liberi professionisti "free lance" che prestano attività prevalentemente in ambito sportivo; in tal caso il richiedente dovrà documentare l'iscrizione all'albo dei giornalisti o all'USJI;
- c) agenzie che prestano attività prevalentemente in ambito sportivo;

70. Ogni richiesta di Accredito Fotografo dovrà riportare la dichiarazione di accettazione incondizionata del Regolamento ed il rilascio della manleva di cui al successivo paragrafo.

71. Con la sottoscrizione della richiesta di rilascio di Accredito Fotografo per l'accesso allo Stadio, la testata giornalistica e/o il fotografo e/o l'Agenzia si obbligano a manlevare il Club Ospitante e la Lega Pro da ogni responsabilità diretta e/o indiretta per eventuali danni a persone o cose nell'esercizio dell'attività all'interno dello Stadio.

72. Il Club Ospitante non è tenuto a rilasciare Accrediti Fotografi per l'accesso allo Stadio qualora sia stato raggiunto il numero massimo di posti che sono destinati alle "postazioni fotografi".

73. La priorità nel rilascio degli Accrediti dovrà essere concessa agli Operatori dell'Informazione che, nel corso della stagione sportiva, hanno svolto attività di ripresa fotografica degli Eventi dei due club che disputano la Gara con carattere continuativo.

74. Ai sensi del Regolamento, l'accesso dei fotografi alle competizioni ufficiali della Lega Pro è consentito esclusivamente al fine dell'esercizio della cronaca giornalistica. I prodotti fotografici realizzati non possono essere utilizzati o ceduti o comunque messi a disposizione di terzi per finalità, lucrative o meno, diverse dall'esercizio della cronaca sportiva, né possono essere in alcun modo pubblicati direttamente, anche sui social, dal fotografo. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta il divieto di rilascio di Accredito Fotografo per la durata dell'intera stagione sportiva e l'obbligo per la testata giornalistica o il free lance o l'agenzia di risarcire il danno alla Lega Pro e alle società sportive che disputano la gara.

Sezione 3: FOTOGRAFO UFFICIALE DEL CLUB

75. Ha diritto al rilascio di Accredito per l'accesso all'interno del Recinto di Gioco, nonché, nelle sole fasi di Pre-Gara e di Post-Gara, per l'accesso agli spogliatoi, il "fotografo ufficiale" di ciascuno dei due Club che disputano l'Evento. La richiesta di rilascio di accredito del "fotografo ufficiale" del Club ospitato dovrà essere sottoscritta da soggetto facente parte dell'organico societario e dovrà contenere le generalità del fotografo. La stessa potrà essere consegnata dal Club ospitato anche il giorno dell'Evento.

Sezione 4: ACCESSO E NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLO STADIO

76. Una volta ritirato l'Accredito Fotografo e la pettorina di riconoscimento fornita dal Club Ospitante, i fotografi devono presentarsi al varco per accedere al Recinto di Gioco almeno 30 minuti prima dell'inizio della Gara: non è consentito l'accesso all'interno del Recinto di Gioco a fotografi privi di pettorina di riconoscimento.

77. All'interno dello Stadio i fotografi dovranno attenersi alle disposizioni regolamentari della FIGC e della Lega Pro, al Regolamento d'uso dello Stadio, alle disposizioni di servizio del Club Ospitante ed alle indicazioni che, di volta in volta, potranno fornire gli ufficiali di gara, nonché al Protocollo FIGC e alle Misure Covid, se ancora vigenti, incluse, in particolare, le norme igieniche e la sottoposizione ai controlli sanitari richiesti. In ogni caso, i fotografi saranno tenuti ad

attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli ufficiali di gara, anche se in contrasto con le sopra citate disposizioni regolamentari.

78. All'interno dello Stadio è tassativamente vietato effettuare riprese video tramite qualsivoglia apparecchiatura: il divieto non è limitato alle fasi di giuoco ma comprende anche la ripresa degli spalti e delle fasi Pre-Gara e Post-Gara; la violazione della presente norma regolamentare comporta l'obbligo del risarcimento del danno per la testata giornalistica o il free lance o l'agenzia.

79. Prima dell'inizio della Gara i fotografi potranno effettuare le fotografie delle squadre allineate o in gruppo; successivamente gli stessi, prima dell'inizio della Gara, dovranno rigorosamente occupare le postazioni loro assegnate dal Club Ospitante con espresso divieto di attardarsi in prossimità delle panchine e con espresso divieto di entrare nel Campo di Gioco durante le fasi di giuoco.

80. Le postazioni assegnate ai fotografi dovranno essere ubicate: (i) sui due lati corti del Campo da Gioco a non meno di mt. 3,5 dalla linea di fondo campo e comunque dietro la cartellonistica pubblicitaria, se ivi posizionata, in modo tale da non impedirne la visuale. Non è assolutamente consentito posizionarsi sul retro dell'area di porta (cioè nello spazio ricompreso tra l'ideale prolungamento delle due linee laterali dell'area di porta), né a distanza inferiore a mt. 2,5 dall'ideale prolungamento delle linee laterali (lati lunghi) del Campo da Gioco; le predette postazioni sui lati corti del Campo da Gioco non saranno autorizzate in queglii Stadi la cui struttura non consente il rispetto delle distanze come sopra individuate; (ii) sul lato opposto a quello ove sono posizionate le panchine a non meno di mt. 2,5 dalla linea laterale del Campo di Gioco e comunque dietro la cartellonistica pubblicitaria, se ivi posizionata, in modo tale da non impedirne la visuale. Le postazioni fotografi non potranno essere ubicate ad una distanza inferiore a mt. 2,5 dall'ideale prolungamento delle linee fondo campo e non potranno oltrepassare l'ideale prolungamento della linea di rigore della stessa parte di campo

81. E' consentito ai soli fotografi che ne avranno fatto espressa preventiva richiesta al Club Ospitante e che risulteranno all'uopo autorizzati, il posizionamento di una loro macchina fotografica dietro le porte, ad una distanza tale da non interferire con i pali di sostegno delle reti e con le eventuali telecamere di ripresa audiovisiva.

82. Resta salva la possibilità del Club Ospitante di adottare disposizioni, anche più restrittive, in ragione della tipologia dello Stadio.

83. In caso di violazione di una sola delle presenti disposizioni regolamentari, verrà meno automaticamente la possibilità di avere accesso e permanere all'interno dello Stadio; in tale ipotesi il delegato del Club Ospitante o il delegato di Lega Pro provvederanno a ritirare

immediatamente l'accredito rilasciato e comunque a far allontanare il fotografo dallo Stadio.

CAPO VI: ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI DI NATURA SECONDARIA DA PARTE DEI CLUB. LA PRODUZIONE

Sezione 1: IN GENERALE

84. Lo sfruttamento dei Diritti Audiovisivi di natura secondaria dovrà essere effettuato dai Club nel tassativo rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle modalità e dei limiti di cui infra al presente Capo VI.

85. Nell'esercizio dei Diritti Audiovisivi di natura secondaria ai sensi del presente Regolamento, i Club non dovranno in alcun modo ledere i diritti acquisiti dagli Operatori della Comunicazione.

Sezione 2: AUTORIZZAZIONE DELLA LEGA PRO E ATTIVITÀ CONSENTITE

86. Al fine di esercitare i Diritti Audiovisivi di natura secondaria di cui al presente Capo, i Club sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui alla seguente Sezione.

87. I Diritti Audiovisivi di natura secondaria esercitabili dai Club relativamente alle Gare dagli stessi disputate, esclusivamente sul sito web ufficiale e sui rispettivi profili social ufficiali, sono i seguenti:

- a) trasmissione in diretta della Web Cronaca della Gara in proprio, ovvero tramite terzi all'uopo delegati dal Club interessato;
- b) trasmissione, non prima che sia decorsa un'ora dal termine della Gara, di riprese video, effettuate esclusivamente dalla tribuna stampa e in sala stampa, delle fasi del Pre- Gara, Intervallo e Post-Gara;
- c) trasmissione, non prima che siano decorsi trenta minuti dal termine della Gara, di estratti di Interviste realizzate a tesserati del Club o del Club avversario;
- d) trasmissione, a partire dalla mezzanotte del giorno in cui termina la Gara, di Immagini Salienti e Immagini Correlate, salvo quanto previsto alla precedente lettera c); prima di tale termine, i Club avranno la facoltà di ritrasmettere le Immagini Salienti esclusivamente tramite condivisione sul proprio sito ufficiale e sui profili social così come predisposte e pubblicate sul sito ufficiale e sui profili social del gestore del Canale Serie C Tv;
- e) trasmissione, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno successivo al termine

della Gara, della differita dell'evento,

- f) trasmissione in diretta della radiocronaca della Gara in streaming tramite protocollo IP. Per la corrente stagione sportiva, tale diritto è riservato ai soli Club per i quali la Lega Pro non abbia ceduto i diritti radiofonici di cui al Pacchetto 6 "Diretta Radio". A tal fine, la Lega Pro pubblicherà l'elenco dei Club che possono esercitare il diritto di cui sopra;
- g) trasmissione in diretta di un collegamento della durata massima di 20 minuti, da svolgersi fino a 15 minuti prima dell'inizio della Gara, a bordo campo o in tribuna stampa, con collocazione da concordarsi con il Delegato della Lega Pro e il Delegato del Club. Il collegamento potrà essere condotto da non più di due persone incaricate dal Club e vi potranno intervenire i dirigenti dei Club o i giornalisti muniti delle apposite autorizzazioni;
- h) ripresa, da parte dei soli rispettivi videomaker incaricati (n. 1 per club), di immagini correlate, fotografie e fotogrammi relativi all'arrivo della squadra all'impianto, al riscaldamento pre-gara sul campo da gioco, all'interno del rispettivo spogliatoio nelle fasi pre-gara e post-gara; le fotografie e fotogrammi potranno essere pubblicati, in tempo reale, sul sito web ufficiale e sui profili social ufficiali del Club, mentre le riprese video delle sole predette immagini, con esclusione di altre immagini correlate o salienti, potranno essere trasmesse, in differita dopo il termine della gara.

Ciascun Club potrà far mettere in onda, su schermi all'interno delle aree hospitality dello Stadio e sui monitor della tribuna stampa, la Diretta dell'Evento mediante trasmissione delle immagini del Canale Serie C Tv, previo rilascio di autorizzazione scritta da parte del gestore del Canale Serie C Tv (richieste da inoltrare a walter.astori@elevensports.com).

88. I Club potranno dar corso ad autonome iniziative commerciali aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti di trasmissione della Sintesi, della Replica e delle Immagini Salienti sul proprio Canale Tematico del Club (nei tassativi limiti di cui in definizione). La trasmissione della Replica e della Sintesi non potrà in ogni caso avvenire prima che siano decorse 48 ore dal termine della Gara. Le Immagini Salienti non potranno essere trasmesse prima che siano decorse 3 ore dal termine della Gara.

89. Ogni altra attività di sfruttamento dei Diritti Audiovisivi di natura secondaria non specificamente prevista alla presente Sezione è da considerarsi non consentita. È in particolare vietato:

- a) fermo restando quanto previsto al punto 87, la trasmissione di radiocronache e/o

immagini in diretta streaming;

- b) la pubblicazione di fotografie o fotogrammi o video realizzati nelle aree tecniche nelle fasi di Pre-Gara, Post-Gara e Intervallo, salvo quanto previsto alla lett. h) del punto 87;
- c) la trasmissione di immagini nel corso delle quali compaiono, anche in sovraimpressione, naming, marchi o loghi identificativi di Operatori della Comunicazione;

90. Le società sportive che, nel corso della stagione, intenderanno usufruire della c.d. "telecamera tecnica" durante lo svolgimento delle partite, dovranno farne espressa richiesta scritta alla Lega Pro, la quale rilascerà apposita autorizzazione con l'indicazione delle specifiche tecniche per l'utilizzo della stessa. In ogni caso, la telecamera, che dovrà essere posizionata con struttura di sostegno fissa e senza l'ausilio di operatore (se non nelle fasi di accensione e spegnimento della stessa), non potrà comunque causare intralcio o pericolo agli atleti e dovrà essere immediatamente rimossa in caso di indicazioni in tal senso da parte degli Ufficiali di gara. Le immagini riprese tramite la telecamera tecnica potranno essere utilizzate esclusivamente per finalità interne al club, con divieto assoluto di commercializzazione, utilizzo o diffusione a terzi tramite qualsivoglia modalità di trasmissione. A richiesta dell'altra società sportiva che disputa la gara, le riprese effettuate tramite la telecamera tecnica dovranno essere messe a disposizione entro 24 ore dal termine della stessa. La violazione delle presenti disposizioni, ovvero delle condizioni previste dalla Lega nel modulo autorizzativo, comporteranno la revoca dell'autorizzazione.

Sezione 3: VIDEOMAKER DEI CLUB

91. In relazione a tutti gli Eventi a cui partecipa la propria squadra, ogni Club ha la facoltà di richiedere e garantire l'accesso all'interno dello Stadio a un soggetto, munito di apposita pettorina e chiaramente riconoscibile come Videomaker del Club, incaricato di effettuare riprese e realizzare videoclip ("Videoclip") mediante una telecamera mobile. Le riprese possono essere effettuate, nel rispetto di quanto previsto all'art. 87, lett. b) e salvo quanto previsto alla lett. g) del predetto articolo, alle seguenti condizioni:

- a) esclusivamente nel corso delle fasi del Pre-Gara, Intervallo e Post-Gara;
- b) il Videomaker può svolgere la sua attività esclusivamente dalla tribuna stampa, in sala stampa e, con esclusivo riferimento alla fase del Pre-Gara, fino a un minuto prima dell'inizio della Gara, accedendo al Recinto di Gioco;

- c) i Videoclip possono essere diffusi esclusivamente in differita sui profili social ufficiali del Club, sul sito ufficiale del Club e sul Canale Tematico del Club non prima che sia decorsa un'ora dal termine della Gara, salvo quanto previsto alla lett. h) del punto 87;
- d) è tassativamente vietato procedere alla commercializzazione a qualunque titolo, anche gratuito, dei Videoclip, che saranno di titolarità del Club, a favore di soggetti terzi;
- e) è consentito al Videomaker riprendere all'interno e all'esterno dello Stadio, nonché effettuare interviste flash ai tifosi, agli ospiti vip e ai dirigenti del proprio Club nelle fasi di Pre-Gara, Intervallo e Post-Gara;
- f) il Videomaker può effettuare Interviste ai giocatori e all'allenatore del proprio Club esclusivamente nel Post-Gara in sala stampa. Nell'effettuazione di tali Interviste, il Videomaker è tenuto al rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Capo IV e, in particolare, di quelle relative all'ordine di priorità di cui al punto 64.

Sezione 4: ULTERIORI ADEMPIMENTI DEI CLUB

92. Ciascun Club è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunicazione della Lega Pro (comunicazione@lega-pro.com), su richiesta dello stesso, materiale multimediale quale foto e video (di interviste post/pre allenamento o gara, conferenze stampa, attività societarie, iniziative sociali, ecc) al fine di poter pubblicare, editare e realizzare rubriche e grafiche ad hoc per il Canale Serie C Tv, per il sito ed i social network di Lega Pro: unitamente al materiale dovrà essere trasmessa idonea autorizzazione degli aventi diritto all'utilizzo del materiale per le attività suddette.

Sezione 5: LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA

93. La produzione audiovisiva è centralizzata ed è affidata ad una sola società, che la effettua con proprio personale e mezzi, del cui operato e della cui funzionalità, all'interno e all'esterno dello Stadio, risponde integralmente nei confronti della Lega Pro e dei Club, nel rispetto del Regolamento e secondo tutti i criteri di diligenza e professionalità conformi ai più elevati standard di settore.

94. L'accesso a bordo campo con telecamere è consentito al Produttore e ai soli Operatori della Comunicazione aventi titolo esclusivamente per l'effettuazione delle Interviste nei termini di cui

al Capo IV o eventualmente per la presenza del bordocampista.

95. La Lega Pro si riserva di verificare l'idoneità delle risorse tecniche nonché il rispetto degli standard minimi produttivi previsti.

96. Le attrezzature televisive, le telecamere, i microfoni e il relativo personale di produzione addetto debbono posizionarsi in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo di sorta agli ufficiali di gara, ai calciatori, agli allenatori e alle persone autorizzate ad accedere al Campo di Gioco in base ai vigenti regolamenti sportivi.

97. La postazione di ripresa a bordo campo, sia fissa che mobile, con i relativi tecnici, può essere collocata sui lati del Campo di Gioco, all'esterno del Recinto di Gioco, purché siano rispettate, compatibilmente con gli spazi disponibili, le disposizioni d'uso dello Stadio e, in particolare, le distanze minime di sicurezza indicate dal Club Ospitante; è in ogni caso facoltà del direttore di gara adottare diverse prescrizioni in ragione della regolarità di svolgimento della gara con riferimento alle particolari caratteristiche tecniche dello Stadio in cui si disputa. I tecnici di ripresa dovranno rispettare le necessità degli ufficiali di gara, dei calciatori e degli allenatori.

98. In generale, fatte salve diverse disposizioni d'uso dello Stadio ovvero diverse indicazioni del direttore di gara, le telecamere devono distare almeno 3,5 metri dalla linea di fondo e 2,5 metri dalla linea laterale ed essere posizionate all'esterno del Recinto di Gioco dietro la linea della pubblicità (cartelli fissi, rotor e led luminosi).

99. Il Campo di Gioco deve essere sempre sgombro da qualsiasi attrezzatura e dal Personale di Produzione, con l'eccezione, nel Pre-Gara, nell'Intervallo e nel Post-Gara, delle telecamere degli Operatori eventualmente autorizzati ad effettuare Interviste nei termini di cui al Capo IV.

100. Il posizionamento di postazioni fisse o mobili di ripresa non è consentito nei sottopassaggi che dagli spogliatoi immettono sul Campo di Gioco, nelle aree di disimpegno prospicienti i locali spogliatoio delle squadre e negli spogliatoi stessi.

101. Sono consentite riprese, anche ravvicinate, delle panchine purché l'operatore mantenga una distanza tale (almeno 3 metri dall'area tecnica della panchina) da non ostacolare la visuale ai loro occupanti e non intralciare gli allenatori negli spostamenti all'interno dell'area tecnica della panchina.

102. E' vietato apporre sulle porte, sulle reti delle stesse, sulle bandierine e sulle rispettive aste, attrezzature o strumenti estranei al giuoco (telecamere, microfoni, ecc.).

103. La telecamera, sia fissa che mobile, posta nei pressi delle panchine deve essere priva di microfoni: i microfoni fissi per i rumori d'ambiente devono essere collocati a una distanza tale da

non poter captare voci dei tesserati presenti nelle aree tecniche.

104. Ciascun Club è tenuto ad offrire al Produttore gli spazi e le strutture necessarie ai fini del corretto espletamento delle attività di Produzione. E' in particolare richiesto ai Club di adoperarsi al fine di predisporre appositi spazi da adibire a:

- a. il posizionamento delle telecamere;
- b. postazioni di commento ed eventuale studio televisivo;
- c. c.d. "mixed zone" dedicata alle interviste, coperta, protetta ed interdetta al pubblico;
- d. Personale di Produzione;
- e. Aree Intervista ai sensi del Capo IV.

CAPO VII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

105. Le parti, con la sottoscrizione ed accettazione del presente Regolamento, rinunciano ad adire l'autorità giudiziaria e si obbligano a demandare la risoluzione delle controversie relative all'osservanza del Regolamento, ed in particolare quelle afferenti questioni interpretative o sanzionatorie, ad un collegio arbitrale costituito da 3 membri: uno nominato dall'Operatore della Comunicazione o dall'Operatore dell'Informazione richiedente, uno dalla Lega Italiana Calcio Professionistico ed uno dalla F.I.G.C.

Il giudizio del collegio, che opererà in forma irrituale, è inappellabile. Le spese del giudizio arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo il caso della compensazione totale o parziale in dipendenza della reciproca soccombenza.

CAPO VIII: DISPOSIZIONI RELATIVE AL CAMPIONATO PRIMAVERA 3 E 4

106. La Lega Italiana Calcio Professionistico, in qualità di organizzatrice del Campionato Primavera 3 e 4, al fine di favorire e promuovere la visibilità di dette competizioni, autorizza ogni società sportiva partecipante al Campionato Primavera 3 o 4 ad effettuare le riprese audiovisive, in proprio o tramite terzi, delle immagini di ogni partita di stagione regolare rispettivamente disputata ed a disporre dei relativi diritti audiovisivi per trasmissione in proprio (su canale tematico, social, ecc.) o tramite terzi (operatori della comunicazione locali); resta ferma analogha possibilità di utilizzo dei medesimi diritti audiovisivi da parte della Lega Pro e delle società sportive con le quali vengono disputate le gare. In particolare, la Lega Pro si riserva di produrre e distribuire, in forma centralizzata e tramite partner, le immagini di tutto il campionato Primavera 3 e 4.

La produzione delle immagini delle partite, nonché ogni spesa e costo necessari connessi e/o collegati alla ripresa ed alla trasmissione delle gare, sarà esclusivamente a carico della società sportiva che intende effettuare le riprese.

Qualora la società ospitante (cioè organizzatrice dell'evento) effettui (anche tramite operatori della comunicazione terzi) la ripresa audiovisiva della gara, la stessa sarà tenuta a mettere a disposizione della società ospitata, gratuitamente, il segnale in diretta dell'evento presso l'impianto; alla società ospitata farà carico il costo per il trasporto e la trasmissione del segnale.

La società ospitata che intende trasmettere le immagini della gara (dalla stessa disputata) in diretta, sarà tenuta ad utilizzare il segnale messo a disposizione gratuitamente presso l'impianto dalla società ospitante; qualora la società ospitante non effettui (anche tramite operatori della comunicazione terzi) la ripresa delle immagini della gara, la stessa sarà tenuta a consentire l'accesso agli operatori di ripresa incaricati dalla società ospitata. In questa seconda ipotesi, la società ospitata sarà tenuta a mettere a disposizione della società ospitante, gratuitamente, il segnale in diretta dell'evento presso l'impianto; alla società ospitante farà carico il costo per il trasporto e la trasmissione del segnale.

L'effettuazione delle riprese all'interno dell'impianto sportivo dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni vigenti imposte dagli eventuali provvedimenti e Protocolli sanitari emanati dalle Autorità competenti e dalla FIGC volti al contenimento della pandemia da Covid-19, se ancora vigenti, delle disposizioni impartite dalla società ospitante e dalla Lega, nonché dai direttori di gara, affinché non venga arrecato alcun disturbo o pericolo ai tesserati durante lo svolgimento

della competizione sportiva.

La commercializzazione dei diritti audiovisivi di ogni gara disputata da una società sportiva nella stagione regolare del Campionato di Primavera 3 e 4 potrà essere effettuata, in forma non esclusiva, nel rispetto dell'analogo diritto di commercializzazione della società sportiva avversaria e della Lega Pro.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione, la Lega Pro, all'esito di una sommaria istruttoria e nel rispetto del principio del contraddittorio in caso di conflitto tra società sportive, potrà irrogare ammende sino ad € 500,00 e, in caso di reiterazione delle violazioni, provvederà ad effettuare idonea segnalazione alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Allegati:

- 1) Modulo richiesta Nulla Osta;
- 2) Modulo richiesta accesso alla Piattaforma Highlights e tariffario dei costi tecnici;
- 3) Allegato B alla delibera n. 599/13/CONS del 28/10/2013;
- 4) Allegato B alla delibera n. 600/13/CONS del 28/10/2013.

Il Legale Rappresentante dell'Operatore della Comunicazione *

Sottoscrivendo il presente Regolamento, l'Operatore della Comunicazione ne approva ed accetta specificamente tutte le clausole e segnatamente quelle di cui agli artt. 10 (autorizzazioni per l'accesso), 11 (attività esercitabili con il Nulla Osta), 12 (richiesta e requisiti), 14 (documentazione), 18 (personalità del Nulla Osta), 19 (divieto di cessione del Nulla Osta), 20 (autorizzazione del Club), 21 (validità dell'autorizzazione), 22 (requisiti per l'autorizzazione), 24 (tessere stagionali), 26 (portale Highlights), 27 (modalità di accesso alla Piattaforma Highlights), 28 (modalità di utilizzo e inadempimento), 29 (modalità accesso allo Stadio), 30 (diniego del Club), 32 (controlli), 33 (divieti imposti agli Operatori), 34 (divieti attinenti ai diritti audiovisivi), 36 (sanzioni), 37 (revoca del Nulla Osta), 38 (risarcimento del danno), 39 (modalità di contestazione dell'inadempimento).

Il Legale Rappresentante dell'Operatore della Comunicazione *

(timbro) _____

(nome) _____

(firma) _____

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 si certifica l'autenticità della suddetta sottoscrizione.

(firma) _____

(luogo e data) _____

* allegare fotocopia del documento di identità

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il sottoscritto _____ legale rappresentante dell'Operatore della Comunicazione _____ dichiara di aver preso atto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016:

- che i dati personali richiesti mediante la compilazione della domanda per l'ottenimento del nulla osta per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva, saranno inseriti nella banca dati del server di Lega Pro e che saranno utilizzati per il rilascio del nulla osta;
- che è riconosciuto il diritto di informazione, accesso, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei propri dati personali comunicati, secondo quanto previsto dal Regolamento europeo n. 679/2016, e in particolare dagli artt. 15 e ss del medesimo Regolamento;
- che i diritti attribuiti dalla legge possono essere fatti valere presso il titolare o il responsabile del trattamento, come indicato dal citato dal Regolamento europeo n. 679/2016, e in particolare dagli artt. 15 e ss;

Alla luce di quanto sopra il sottoscritto c.s.

esprime

proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei predetti dati personali nei limiti e con le modalità sopra indicate nell'informativa scritta ricevuta.

Data _____

il legale rappresentante dell'Operatore della Comunicazione
